



COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE

Sede legale corso Paolino d'Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD) - C.F. 94140700306

U.O. GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI

Piazza Paolo Diacono 10 – Cividale del Friuli (UD)

mail: tributi@friuliorientale.comunitafvg.it – PEC: comunita.friuliorientale@certgov.fvg.it

Gestione Tributi per conto del Comune di Cividale del Friuli

INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024

Con decorrenza 1/1/2023 è entrato in vigore il nuovo tributo ILIA (imposta locale immobiliare autonoma) istituito con legge regionale n. 17 del 14/11/2022 in sostituzione della precedente imposta municipale propria (IMU).

Il Consiglio comunale con deliberazioni n. 11 e n. 12 del 27/3/2023 ha approvato, rispettivamente, il Regolamento e le aliquote per l'anno 2023 del nuovo tributo ILIA. In mancanza di diversa deliberazione le aliquote così approvate si intendono prorogate anche per le annualità successive e quindi anche per l'anno in corso.

Entrambe le deliberazioni sono consultabili sul sito www.cividale.net nella sezione 'Home/Aree tematiche – TRIBUTI – ILIA – ILIA 2024'.

I terreni agricoli ubicati nel Comune di Cividale del Friuli continuano ad essere esenti dall'imposta.

L'abitazione principale e assimilate, come definite dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 della L. R. 14/11/2022 n. 17, sono esenti dall'imposta salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze per le quali l'imposta è dovuta al netto della detrazione pari a € 200,00 annui rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ALIQUOTE

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,5%
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,1%
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,76%

PRINCIPALI CARATTERISTICHE ILIA

» **ABITAZIONE PRINCIPALE** (Art. 4, comma 1, L. R. n. 17/2022)

La norma dispone che si considera abitazione principale, quindi esente dall'imposta, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quella nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente indipendentemente quindi dalla dimora e dalla residenza degli altri membri del nucleo familiare.

» **PENSIONATI ESTERO** (Art. 10, comma 2, L. R. n. 17/2022)

Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

Per tali soggetti la riduzione dell'imposta per l'anno 2024 rimane, come per l'anno 2023, pari al 50%.

» **IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA** (Art. 3, comma 1, lett. b) L.R. n. 17/2022)

La norma, che dal 2023 ha introdotto la nuova fattispecie di immobile strumentale all'attività economica, dispone che è tale il fabbricato, così come definito dall'art. 3, comma 1 lett. a) della L.R. n. 17/2022, utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

» **CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO**

I codici tributo da utilizzare con modello F24 sono i seguenti (devono essere riportati all'interno del modello F24), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"):

- 5900** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze;
- 5901** **ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2;**
- 5902** **ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3;**
- 5903** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 5904** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i terreni;
- 5905** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per aree fabbricabili;
- 5906** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica;
- 5907** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica;
- 5908** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D;
- 5909** ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili.

VERSAMENTO

Il versamento non va effettuato se l'importo annuo complessivamente dovuto è inferiore a € 12,00.

Il codice ente del Comune di Cividale del Friuli da riportare all'interno del modello F24 è:

C758

L'importo dovuto deve essere arrotondato all'unità di euro per ciascun rigo del modello F24. Per l'anno **2024** le scadenze dei pagamenti sono le seguenti:

- ACCONTO entro 17/06/2024
- SALDO entro il 16/12/2024
- UNICA SOLUZIONE (presentando entrambi i modelli di pagamento) entro il 17/06/2024.

Versamento dall'estero: i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore del COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza;
- la sigla "ILIA",
- il nome del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI;
- i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune di Cividale del Friuli (PEC: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it) o alla Comunità del Friuli Orientale (PEC: comunita.friuliorientale@CERTgov.fvg.it)

Per conoscere gli estremi IBAN del conto corrente a favore del quale effettuare il bonifico, si invita a contattare l'U.O. Gestione dei servizi tributari al numero 0039 0432 700815 int. 1 poi int. 2.